

COMUNE DI MONTALBANO ELICONA  
Città Metropolitana di Messina



ORDINANZA N. 3 del 21 Maggio 2018

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI

STAGIONE 2018

IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile,  
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 N° 225:

**Premesso** che la stagione estiva, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni presenti nel territorio comunale ed in particolare nelle immediate vicinanze del centro abitato;

**Accertato** che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;

**Ritenuta**, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**Visto** l'art. 3, comma I, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

**Vista** la Legge Regionale n° 19/96 e ss mm ed ii. "Riordino della Legislazione in materia Forestale e di tutela della vegetazione";

**Vista** la legge del 21 Novembre 2000, n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visto** il regolamento “Fuochi controllati in agricoltura” adottato dal Consiglio Comunale di Montalbano Elicona con deliberazione n. 54 del 27-07-2007, in attuazione dell’art. 40 della l.r. n° 16 del 6 aprile 1996, concernente le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole del territorio comunale;

**Visto** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

**Di consentire la bruciatura, al di fuori del periodo di massimo rischio**, come nella premessa individuato, nel luogo di produzione, dei materiali vegetali derivanti da sfalci e potature di cui alle normali ed ordinarie pratiche agricole, in piccole quantità e cumuli giornalieri. Dette operazioni dovranno essere effettuate in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 9:00, o nelle ore pomeridiane, dalle ore 18:00, usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi.

### **Art. 2**

Di istituire il divieto assoluto di accensione dei fuochi, dal 15/06/2018 al 15/10/2018, su tutto il territorio comunale, compresi quelli finalizzati alla bruciatura di scarti e stoppie derivanti dalla pulitura dei terreni, di vegetazione secca, nonché l'accensione di fuochi con altro materiale di qualsiasi genere all'esterno delle civili abitazioni.

### **Art. 3**

**Di vietare**, su tutto il territorio comunale, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliosi, lungo le strade Comunali, Provinciali ricadenti sul territorio comunale, le azioni di:

- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

### **Art. 4**

L'obbligo per i proprietari, affittuari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, **di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione**, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **Particolare attenzione è dovuta per le aree che ricadono nella fascia di rispetto di 200 metri dal centro abitato; il mancato adempimento di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni stabilite dagli artt. 29 e 31 del Codice della Strada a carico dei proprietari inadempienti.**

**I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Giugno 2018** con avvertenza che in caso di inosservanza sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi applicata ad ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato e sarà irrogata con provvedimento del Sindaco.

Le inadempienze, derivanti dalla mancata osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza, oltre ad essere perseguite civilmente per il risarcimento dei danni, a seguito di procurato incendio, a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno perseguite anche penalmente, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 ed art. 65 del Codice Penale.

L'inosservanza comporterà inoltre l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale.

Si avverte che, in caso di inottemperanza provvederà il Comune e le relative spese saranno poste a carico degli obbligati.

L'inosservanza della presente Ordinanza e le violazioni alle disposizioni di cui al regolamento comunale approvato con deliberazione n° 54 saranno sanzionate: penalmente, qualora si generi un incendio; amministrativamente, con le sanzioni previste dagli artt. 29 e 31 del Cds e con l'importo pecuniario da € 52,00 ad € 258,00, qualora trattasi di fuochi.

E' fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione vigente in materia.

## **RICORDA**

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale Vigili del fuoco 115
- Corpo Forestale 1515
- Arma dei Carabinieri 112
- Comando Polizia Municipale 0941 679938

## **DISPONE**

- Che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata e validità a tutto il **31.12.2018**.
- Che la presente Ordinanza, in applicazione della L.R. n. 22/08 e successive modifiche ed integrazioni venga: pubblicata nel sito ufficiale del Comune <http://www.comune.montalbanoelicona.me.it>

La Polizia Municipale e le forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa; alla Prefettura di Messina, alla Questura di Messina, al Comando Prov.le dei Carabinieri di Messina, al Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Messina, al Comando Prov.le della Guardia di Finanza di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, all'Azienda delle Foreste Demaniali di Messina, alla Provincia Regionale di Messina, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Comandante della Stazione Carabinieri di Montalbano Elicona, al Comando di Polizia Municipale di Montalbano Elicona.

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2018

IL SINDACO  
DOTT. FILIPPO TARANTO

